Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 106° — Numero 73**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 23 marzo 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 marzo 1965, n. 153.
Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore dell'Istituto Salesiano della Beata Vergine di San Luca, con sede in Bologna, una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato, sito in Ferrara, corso Porta Po.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la vendita, a trattativa privata, in favore dell'Istituto Salesiano della Beata Vergine di San Luca, con sede in Bologna, al prezzo di lire 44.500.000, della porzione di terreno di superficie di metri quadrati 4.440, in parte scoperta ed in parte coperta da ruderi, sita in comune di Ferrara, corso Porta Po, 75, ed iscritta al catasto terreni di detto Comune, foglio 381, mappale 27,57 (parte) ed al nuovo catasto edilizio urbano, foglio 381, mappali 43,1 (parte) e 54.

Art. 2.

L'area di cui sopra ed i fabbricati che vi insistono dovranno essere destinati dall'acquirente, per un periodo non inferiore a trenta anni, ad attività educative, assistenziali e religiose.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 5 marzo 1965, n. 154.
Modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, in materia di assegni familiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla lettera *a*) dell'articolo 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,

n. 797, e successive modificazioni, dopo le parole: « non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra », sono aggiunte le seguenti: « sia dirette che indirette ».

Art. 2.

Alla lettera *b*) dell'articolo 7 del predetto testo unico 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti parole: « Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra, sia dirette che indirette ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 marzo 1965, n. 155.

Modifiche e integrazioni delle norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I commi primo, secondo e quinto dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1960, n. 778, che sostituisce l'articolo 1 della legge 14 luglio 1957, n. 594, sono rispettivamente e nell'ordine sostituiti dai seguenti:

« Le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende di Stato, anche in deroga all'articolo 6 del decreto-legge 5 febbraio 1948, n. 61 e all'articolo 12 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, nonchè alle disposizioni ministeriali che fanno divieto di assunzione di personale, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede, stabilimento alla sola condizione che questi siano dotati di centralino telefonico, un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico.

Gli aventi diritto al collocamento obbligatorio sono assunti sino all'età di 50 anni, e, semprechè siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione ai pubblici impieghi, debbono essere inquadrati direttamente nei posti iniziali del personale impregatizio della carriera esecutiva o di carriera equipollente, indipendentemente dall'esistenza in organico del posto di centralinista telefonico o telefonista.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi e stabilimenti, che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge: 1) le centrali e i centralini dell'Azienda telefonica di Stato e delle Società concessionarie destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo e incondizionato; 2) i centralini affidati per l'esercizio all'Amministrazione della pubblica sicurezza o comunque destinati ai servizi di polizia; 3) i centralini telefonici dei servizi della Protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Art. 2.

Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Tale grado di cecità deve essere documentato ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1957, n. 594.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 28 luglio 1960, n. 778, sono considerate nuove assunzioni di centralinisti anche i trasferimenti dei lavoratori precedentemente in servizio con diversa qualifica o mansione, che per un motivo qualsiasi vengano adibiti all'impianto telefonico avente funzioni di smistamento e di collegamento di cui siano dotati i privati datori di lavoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 marzo 1965, n. 156.

Modifiche ai termini previsti dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per le rettifiche delle dichiarazioni relative alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, è sostituito dal seguente:

« Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 6, 7 e 12 sono soggette a rettifica da parte del Comune con una o più deliberazioni da adottarsi dalla Giunta municipale e da notificarsi entro due anni dalla presentazione della dichiarazione ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1965

SARAGAT

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 5 marzo 1965, n. **157**.

Indennità « una tantum » ai titolari di pensioni di riversibilità liquidate successivamente all'entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui alla legge 10 novembre 1963, n. 1516, si applicano anche a tutte le pensioni di riversibilità del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate a partire dalla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 830, alla condizione che le pensioni dirette, dalle quali discende il diritto dei superstiti, abbiano avuto decorrenza anteriore alla data suddetta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 marzo 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 11 marzo 1965, n. **158**.

Riapertura dei termini indicati agli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di leggi delegate relative ad un testo unico delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e a una nuova disciplina dell'istituto dell'infortunio in itinere.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

I termini previsti dagli articoli 30 e 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per la emanazione delle norme aventi forza di legge in essi indicate sono fissati al 30 giugno 1965, fermi restando i criteri e le modalità di emanazione previsti dagli stessi articoli.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1965, n. **159**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano Villa Sora », in Frascati (Roma).

N. 159. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa salesiana di San Giovanni Bosco, denominata « Istituto Salesiano Villa Sora », in Frascati (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1965, n. **160**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia della B.M.V. del Pianto, in contrada Chiaiamari del comune di Monte San Giovanni Campano (Frosinone).

N. 160. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili il decreto dell'Ordinario diocesano di Veroli in data 1° aprile 1964, integrato con dichiarazione del 1° maggio 1964, relativo alla erezione della Parrocchia della B.M.V. del Pianto, in contrada Chiaiamari del comune di Monte San Giovanni Campano (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1965, n. **161**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia Regina Pacis, in borgo Guttadauro in contrada Disueri del comune di Butera (Caltanissetta).

N. 161. Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili il decreto dell'Ordinario diocesano di Piazza Armerina in data 24 maggio 1964, integrato con due dichiarazioni di pari data, relativo alla erezione della Parrocchia Regina Pacis, in borgo Guttadauro in contrada Disueri del comune di Butera (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1965.

Nomina del presidente degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti la costituzione ed il funzionamento degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, approvato con regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, modificato dall'art. 1 della legge 29 settembre 1964, n. 872;

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1963, con il quale è stato nominato presidente degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma il prof. Paolo Dalla Torre;

Ritenuta la necessità di ricostituire gli organi di amministrazione degli Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, a sensi della nuova disciplina dettata dalla legge 29 settembre 1964, n. 872;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

L'avv. Gaetano Mele è nominato presidente degli Istituti fisioterapici ospitalieri a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1965

SARAGAT

MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1965
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 305. — MOFFA

(1831)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1964.

Determinazione dei diritti fissi sui generi contingentati nella Zona franca di Gorizia, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e imposizione di determinati diritti per la zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e per il commercio;

Vista la legge 11 dicembre 1957, n. 1226, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1966 l'efficacia della citata legge n. 1438;

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1960, n. 1225, che stabilisce per gli esercizi successivi a quello 1959-60 che il contributo per le spese di funzionamento del servizio di contingentamento e di ripartizione dei generi agevolati, sarà annualmente stabilito in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla Camera di commercio di Gorizia per il funzionamento del servizio di cui trattasi e che, in ogni caso, detto contributo non potrà essere superiore al gettito complessivo derivante dall'introito dei diritti fissi medesimi;

Vista la deliberazione n. 148/11 in data 19 giugno 1964 della Giunta camerale concernente:

1) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio « Zona franca di Gorizia » per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 ammontante a complessive lire 12.350.000;

2) la proposta delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964:

lire 5 il chilogrammo per il caffè;
lire 2 il chilogrammo per lo zucchero;
lire 1 il litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 il litro per la benzina;
lire 0,50 il litro per il gasolio carburante;

Vista la lettera n. 259286 del 10 agosto 1964, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio ha espresso parere favorevole perchè i diritti di cui trattasi siano fissati nelle misure suindicate anche per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

Accertato che i diritti medesimi sono stati determinati in misura non superiore a quella prevista dall'articolo 3 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere, a norma del ripetuto articolo 3 della legge n. 1502, all'emanazione del decreto di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:

lire 5 il chilogrammo per il caffè;
lire 2 il chilogrammo per lo zucchero;
lire 1 il litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 il litro per la benzina;
lire 0,50 il litro per il gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 agosto 1964

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e per il commercio
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1965
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 152. — VENTURA SIGNORETTI

(1832)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1964.

Autorizzazione al comune di Parma a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare n. 255 del 19 luglio 1963, del comune di Parma;

Vista la decisione con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Parma approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di lire 150.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede della pretura di Parma;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Parma un nuovo edificio da destinare a sede della pretura;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede della pretura di Parma, secondo il progetto presentato ed approvato a firma del dottor arch. Claudio Guzzon, il comune di Parma è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 150.000.000 (centocinquantamilioni); con la osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Parma un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 nella misura di L. 8.727.000 annue (pari in cifra tonda al 60% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 150.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dal 1° luglio 1964.

Art. 3.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo concesso.

Art. 4.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà al 30 giugno di ciascun anno, per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Parma, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 novembre 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1964
Registro n. 22 Grazia e giustizia, foglio n. 262. — GALLUCCI

(1801)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1965.

Nomina del presidente e costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 575 in data 7 maggio 1958, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per il cinema e ne ha approvato il relativo statuto;

Visti i propri decreti in data 18 gennaio 1961, con i quali è stato proceduto alla nomina del presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione dello Ente stesso per il triennio 1961 63;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo elle cariche predette;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giorgio Moscon è nominato presidente dello Ente autonomo di gestione per il cinema.

Art. 2.

I signori:

1) Carabba Manin;
2) De Gregorio Antonio;
3) Laurenti dott. Lauro;
4) Margadonna dott. Ettore

sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto.

Art. 3.

Le nomine di cui sopra hanno la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 febbraio 1965

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1965
Registro n. 4 Partecipazioni statali, foglio n. 83

(1869)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1965.

Nomina del Collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 575 in data 7 maggio 1958, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per il cinema e ne ha approvato il relativo statuto;

Visto il proprio decreto in data 20 gennaio 1961 e successive modificazioni con cui è stato proceduto alla nomina del Collegio sindacale dell'Ente stesso per il triennio 1961-1963;

Ritenuta la necessità di provvedere al rinnovo dello organo predetto;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, è costituito come segue:

1) Cassella dott. Gennaro, ispettore generale dei ruoli del Ministero delle partecipazioni statali, presidente;

2) Ferraro dott. Onofrio, iscritto all'albo nazionale dei revisori dei conti, membro effettivo;

3) Alvieri dott. Umberto, funzionario in servizio presso il Ministero delle partecipazioni statali, iscritto all'albo nazionale dei revisori dei conti, membro effettivo;

4) Fortuna dott. Franco, iscritto all'albo nazionale dei revisori dei conti, membro supplente;

5) Gamberale dott. Carlo, iscritto all'albo nazionale dei revisori dei conti, membro supplente;

Le nomine di cui sopra hanno la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 febbraio 1965

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1965
Registro n. 4 Partecipazioni statali, foglio n. 84

(1870)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della via Emilia compresa fra il Piratello ed Imola (Bologna).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, n. 3;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Bologna per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 luglio 1958, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il viale dei Tigli che bordeggia a sud il tratto della via Emilia congiungente il Piratello ad Imola, nonchè la striscia di terreno profonda circa 150 m. a sud della via Emilia al di là del predetto viale nel comune di Imola;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Imola;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare lo aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso avente valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Imola comprendente il viale dei Tigli che bordeggia a sud il tratto della via Emilia, congiungente il Piratello ad Imola, nonchè la striscia di terreno, profonda circa 150 metri, a sud della via Emilia, al di là del predetto viale, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bologna.

La Soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il comune di Imola provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: Caleffi

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Bologna

Verbale dell'assemblea del 15 luglio 1958

Oggi 15 luglio 1958, alle ore 9.30 presso la sede della Soprintendenza ai monumenti dell'Emilia in Bologna, via Belle Arti n. 42, si è riunita la Commissione provinciale per la compilazione dell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Bologna, per deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno:

1. Opportunità di sottoporre alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il tratto della via Emilia compreso fra il Piratello ed Imola;

2. Proposta di elencare ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il gruppo di alberi radicati sul terreno sovrastante la ghiacciaia interrata nel giardino di San Domenico in Imola.

Sono presenti i signori:

Ghigi prof. Alessandro, presidente;

Martini dott. arch. Ettore direttore di 1ª classe, delegato a rappresentare il soprintendente ai monumenti dell'Emilia, vicepresidente;

Neri dott. Carlo, rappresentante degli agricoltori;

Simoncini prof. Luigi, rappresentante degli artisti e professionisti;

Vespignani Veraldo, sindaco di Imola;

Stanzani geom. Carlo, della Soprintendenza ai monumenti in funzione di segretario.

Sono assenti giustificati il dott. Gian Carlo Pascale e l'avv. Agostino Scaramelli Gentili.

Il presidente prof Ghigi apre la seduta e dopo di aver letto gli argomenti posti all'ordine del giorno, invita il signor Vespignani sindaco di Imola, ad illustrarli.

Questi spiega che il panorama delle colline che si può vedere dalla via Emilia nel tratto fra il Piratello ed Imola, al di là del viale dei Tigli che fiancheggia a sud il tratto di strada stessa per circa due chilometri, è deturpato dalla presenza di cartelli pubblicitari collocati abusivamente dall'A.N.A.S. Inoltre, mentre il piano regolatore prevede l'inedificabilità di fabbricati urbani, non può evitare il sorgere di edifici industriali; e pertanto il municipio di Imola auspica che la Commissione per la tutela delle bellezze naturali elenchi una striscia di terreno di adeguata larghezza al margine sud del predetto viale alberato per poter impedire la costruzione di tali edifici.

L'architetto Martini obietta che è opportuno essere cauti, ed eseguire un sopraluogo per accertarsi se effettivamente la zona possiede i requisiti richiesti dalla legge e non cadere in eccesso di potere.

Il dott. Neri condividendo tale parere osserva che qualora si rilevasse l'opportunità di vincolare la zona il vincolo stesso dovrebbe acconsentire la costruzione di ville e parchi i quali indubbiamente l'abbellirebbero piuttosto che danneggiarla.

Il prof. Ghigi conclude la discussione invocando una energica difesa del paesaggio e proponendo di esaminare il se-

condo punto dell'ordine del giorno: elencazione del gruppo di alberi radicati sul terreno sovrastante la ghiacciaia interrata nel giardino di San Domenico.

Il sig. Vespignani spiega trattarsi di una piccola isola di terra di proprietà del sig. Ilo Gaddoni, circondata da un giardino pubblico di proprietà comunale, sulla quale trovansi radicate alcune annose piante che si inseriscono nel giardino stesso, e che il proprietario ha intenzione di demolire per costruirvi uno chalet.

Prima di esprimere un parere in proposito la Commissione decide di effettuare un sopraluogo per poter decidere in merito ad entrambi gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul posto viene esaminato il tratto della via Emilia che congiunge il Piratello a Imola; e la Commissione è concorde nel ritenere che il viale dei Tigli che lo bordeggia a sud sia meritevole di tutela ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per il suo caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale; e che per tanto in esso debba essere vietata la collocazione di cartelli pubblicitari. Per quanto riguarda la striscia di terreno profonda circa 150 metri a sud della via Emilia al di là del predetto viale, oltre la quale si scorge, per brevi tratti, all'orizzonte, il profilo delle colline, il dott. Neri esprime il parere che non sussistono le condizioni previste dalla legge per l'applicazione del vincolo. A maggioranza però la Commissione ritiene di comprendere nel vincolo anche la predetta striscia ai sensi dell'art. 3 della citata legge.

Passando poi ad esaminare l'argomento posto al secondo punto dell'ordine del giorno, la Commissione è unanime nel ritenere che la montagnola di terra che ricopre la ghiacciaia sotterranea, distinta nel catasto di Imola con il n. 52 del foglio n. 152 di proprietà del sig. Ilo Gaddoni, sulla quale sono radicati alcuni alberi maestosi di varie essenze il cui insieme unitamente al giardino di proprietà comunale abbia i requisiti previsti dall'art. 2 della citata legge 29 giugno 1939 e che pertanto essa debba essere compresa nell'elenco delle cose da tutelare. E' pure concorde nell'ammettere che si possa acconsentire la costruzione, sul fianco della montagnola, di un piccolo chalet anche se questa richiederà l'abbattimento di una pianta deperente esistente nella zona centrale della montagnola stessa.

Il presidente: prof. Alessandro GHIGI

Il segretario: geom. Carlo STANZANI

(1868)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1965.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società Alleanza Assicurazioni, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Alleanza Assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, di una opzione a scadenza nonchè di tassi di premio relativi ad una tariffa attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e opzione a scadenza, nonchè i tassi di premio relativi alla seguente tariffa attualmente in vigore, presentati dalla Società Alleanza Assicurazioni, con sede in Milano:

Tariffa A^{2t}, relativa all'assicurazione a vita intera su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso (sostituisce il decreto ministeriale 9 ottobre 1931);

Tariffa Q^{2t}, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile fino al primo decesso;

Tariffa Qr^{2t}, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata reversibile parzialmente o interamente sulla testa sopravvivente;

Tariffa Ha, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in caso di morte dell'assicurato entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa Hia, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili dalla morte o dal riconoscimento dell'invalidità dell'assicurato, qualora l'una o l'altra si verifichino entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa $Q^{(u)}$-$Q^{(d)}$, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata (approvata con decreto ministeriale 31 marzo 1962).

Roma, addì 4 marzo 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(1894)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1965.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Ergon » della ditta De Cecco Wanda, con sede in Benevento. (Decreto di revoca n. 3947/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 novembre 1947, con il quale veniva registrata al n. 1002 la specialità medicinale « Ergon » nelle seguenti preparazioni: sciroppo × 100 cc., semplice e con valeriana; gocce × 30 cc. semplice e con valeriana; fiale × 10 × 1 cc.; fiale 10 × 3 cc.; fiale 10 × 5 cc. a nome della ditta De Cecco Wanda con sede in Benevento, via Arcivescovo Feuli, 10, prodotta nell'officina della ditta stessa;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ergon » nelle seguenti preparazioni: sciroppo × 100 cc. semplice e con valeriana, gocce × 30 cc. semplice e con valeriana; fiale 10 × 1 cc., fiale 10 × 3 cc.; fiale 10 × 5 cc., registrata al n. 1002 con decreto 28 novembre 1947, a nome della ditta De Cecco Wanda, con sede in Benevento.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi

agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Benevento è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 marzo 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(1865)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1965.

Incameramento a favore dell'Erario della cauzione prestata dalla ditta Fratelli Gregorutti - Percoto (Udine), ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e del decreto ministeriale 30 maggio 1962.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a' disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno 1962, relativo alla misura della cauzione da prestare nel caso di regolamento anticipato di merci da importare ed allo esonero delle operazioni di valore non superiore a 5.000.000 di lire;

Considerato che la ditta Fratelli Gregorutti - Percoto (Udine), ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merci dall'estero del seguente valore;

Mod. *B* Import n. 189076 emesso il 9 gennaio 1963 dalla Cassa di risparmio di Udine per l'importo di dollari USA 9.030,27 (novemilatrenta dollari e ventisette cents.);

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione con fidejussione bancaria in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Considerato che l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia ha confermato che a fronte del trasferimento anticipato suddetto non si è verificata alcuna importazione di merce ed inoltre che la ditta estera beneficiaria sarebbe fittizia e che la somma trasferita sarebbe stata incassata in Austria da un prestanome e successivamente rimessa in Italia, presso altra banca di Udine, a disposizione della ditta italiana ordinante;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata con fidejussione bancaria dalla ditta Fratelli Gregorutti - Percoto (Udine), relativamente al 5% del seguente importo:

Dollari USA 9.030,27 (dollari novemilatrenta e ventisette centesimi);

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 marzo 1965

Il Ministro: MATTARELLA

(1781)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1965, n. 27570/6344, sono state disposte a sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Lotito Giuseppe, nato in Corato il 5 gennaio 1906, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 514 riportate in catasto alle particelle nn. 99 parte, 116/*l*, 57 parte e 116/*r* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i nn. 160, 161, 172 e 173.

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1965, n. 27571/6343 sono state disposte a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936 n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Leo Angela, nata in Corato il 26 maggio 1893, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estese mq. 227 riportate in catasto alle particelle nn. 126 parte e 116/*q* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i nn. 170 e 171.

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1965, n. 27572/6342 sono state disposte a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Mastromauro Vincenzo, nato in Corato il 24 aprile 1931, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Corato, estesa mq. 1380 riportata in catasto alla particella n. 118/*d* del foglio di mappa n. 88 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con il n. 450.

(1925)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Macerata

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2965 in data 10 marzo 1965, il prof. Delio Canullo è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Macerata.

(1895)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1965, la provincia di Livorno viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 604.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1904)

Autorizzazione alla provincia di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1965, la provincia di Ferrara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 183.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1905)

Autorizzazione al comune di Civitanova Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 marzo 1965, il comune di Civitanova Marche (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 331.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2013)

Autorizzazione al comune di Laino Borgo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1965, il comune di Laino Borgo (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.374.685 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1906)

Autorizzazione al comune di Marzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1965, il comune di Marzi (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.452.605 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1908)

Autorizzazione al comune di Laino Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1965, il comune di Laino Castello (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.951.115 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1907)

Autorizzazione al comune di Rose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1965, il comune di Rose (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.300.660 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1909)

Autorizzazione al comune di Campana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1965, il comune di Campana (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.580.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1910)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 54

Corso dei cambi del 22 marzo 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,84	624,85	624,86	624,85	624,85	624,86	624,85	624,85	624,85
$ Can.	577,76	577,50	577,80	577,55	577,50	577,70	577,55	577,70	577,77	577,70
Fr. Sv.	144,40	143,76	143,77	143,7550	143,78	143,90	143,77	143,85	143,90	143,78
Kr. D.	90,35	90,33	90,28	90,28	90,30	90,33	90,28	90,35	90,33	90,33
Kr. N.	87,32	87,31	87,32	87,335	87,30	87,33	87,327	87,32	87,33	87,33
Kr. Sv.	121,65	121,69	121,68	121,69	121,60	121,69	121,685	121,67	121,69	121,68
Fol.	173,55	173,56	173,50	173,52	173,55	173,57	173,53	173,55	173,57	173,52
Fr. B.	12,59	12,583	12,5860	12,5875	12,585	12,59	12,539	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,49	127,44	127,41	127,44	127,40	127,51	127,435	127,50	127,51	127,44
Lst.	1744,50	1743,50	1743,90	1743,65	1743 —	1743,95	1743,65	1744,10	1743,95	1743,30
Din. occ.	157,15	157,11	157,11	157,105	157,06	157,14	157,085	157,15	157,14	157,10
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,19	24,1875	24,15	24,18	24,187	24,18	24,18	24,18
Escudo Port.	21,76	21,76	21,75	21,765	21,80	21,73	21,745	21,77	21,76	21,76

Media dei titoli del 22 marzo 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,15
Redimibile 3,50 % 1934	98,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,65

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 marzo 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,86
1 Dollaro canadese	577,55
1 Franco svizzero	143,762
1 Corona danese	90,28
1 Corona norvegese	87,331
1 Corona svedese	121,687
1 Fiorino olandese	173,525
1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	127,437
1 Lira sterlina	1743,65
1 Marco germanico	157,095
1 Scellino austriaco	24,187
1 Escudo Port.	21,755

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Sessione di esami per il conseguimento dell'abilitazione alle funzioni di esattore delle imposte dirette

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 18 dell'anzidetto testo unico, che fissa i requisiti per l'esercizio delle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1964, concernente norme per la formazione e la tenuta degli albi nazionali e per gli esami di idoneità alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'esame per il conseguimento dell'idoneità alle funzioni di esattore delle imposte dirette.

Art. 2.

Possono partecipare all'esame anzidetto coloro che siano forniti di diploma di licenza di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ed abbiano compiuto il 21° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate di proprio pugno dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - Divisione IV/A, oppure alle Intendenze di finanza competenti per territorio, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale delle imposte dirette - Div. IV/A, dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Le Intendenze trasmetteranno le domande al Ministero, Direzione generale delle imposte dirette - Div. IV/A, man mano che le avranno ricevute con l'indicazione del giorno in cui furono presentate.

Art. 4.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, specificando presso quale Istituto lo abbiano conseguito ed in quale data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Tutti i requisiti per ottenere l'ammissione all'esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'esclusione dall'esame, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 6.

Gli esami, a termini dell'art. 4 del decreto ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677, consisteranno in due prove scritte da sostenere in giorni successivi, per ciascuna delle quali gli aspiranti avranno la disponibilità di sette ore, e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno nello svolgimento:

1) di un tema sulla riscossione delle imposte dirette a carattere teorico o pratico o misto (principi fondamentali della riscossione, leggi sulla riscossione, tabella dei compensi, norme e istruzioni sul rimborso delle quote indebite, sulle quote inesigibili, sugli altri servizi della riscossione, delle entrate patrimoniali e servizi di tesoreria);

2)) di un tema sul seguente gruppo di materie, di cui quelle alle lettere *a*) e *b*) con riferimento ai programmi vigenti per gli istituti tecnici commerciali:

a) nozioni di diritto civile e di diritto commerciale;

b) nozioni di scienza delle finanze e sul sistema tributario italiano, con particolare riguardo ai tributi diretti, erariali e locali ed ai contributi vari;

c) nozioni di procedura civile con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione coattiva ed ai procedimenti speciali; nozioni di diritto penale, limitatamente ai delitti contro la pubblica Amministrazione.

La prova orale verterà sulle stesse materie delle prove scritte.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo, in Roma, via Girolamo Induno n. 4 (Palazzo degli esami), nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette, nei giorni che verranno all'uopo stabiliti.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale saranno sostenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

All'atto della partecipazione alle prove di esame i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento personale.

Art. 8.

Per essere ammessi alla prova orale occorre aver riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale si intende superata se il candidato ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette - Divisione IV/A, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

A) diploma originale o copia notarile su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato i candidati dovranno presentare in sua vece il certificato, in originale o in copia notarile, contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma.

Nel caso di smarrimento o di distruzione del diploma dovrà essere presentato il relativo duplicato rilasciato ai sensi

dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o dal sindaco del Comune di residenza;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*) ed *E*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678; dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto presidenziale, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma;

F) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni), nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, presenteranno rispettivamente un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva presenteranno un certificato di esito di leva rilasciato in carta da bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza potranno limitarsi a presentare i seguenti documenti;

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale penale;
4) certificato rilasciato, su carta bollata da L. 400, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i seguenti documenti:

1) copia integrale dello stato di servizio civile, su carta da bollo da L. 400, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente art. 9:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale penale;
4) copia integrale dello stato di servizio civile.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione all'esame.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Art. 10.

L'elenco dei candidati che avranno ottenuto l'idoneità alle funzioni di esattore sarà approvato con decreto ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dall'elenco degli idonei saranno esclusi coloro che abbiano omesso di produrre i documenti richiesti o li abbiano prodotti oltre il termine di cui al primo comma del precedente art. 9.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati idonei ai sensi del presente bando potranno conseguire su domanda, l'iscrizione all'albo nazionale degli esattori. Ove detta domanda venga prodotta entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco nella *Gazzetta Ufficiale*, ad essa dovrà essere allegata soltanto la quietanza di pagamento della tassa di concessione governativa.

Ove la domanda sia prodotta successivamente, dovrà inoltre essere corredata del certificato di cittadinanza, del certificato penale e del certificato di buona condotta.

Art. 12.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 5 del decreto Ministeriale 18 novembre 1963, n. 415677.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1965
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 363

(1817)

MINISTERO DELLA SANITA

Concorso per esami a trentacinque posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Considerato che nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità è disponibile un sufficiente numero di posti rispetto a quelli messo a concorso;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a trentacinque posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

Le vincitrici del suddetto concorso saranno destinate presso gli uffici periferici (escluso Roma) e non potranno essere trasferite presso gli uffici centrali se non dopo avervi prestato servizio per almeno tre anni.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice, nonchè diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti; si prescinde dal limite di età nei confronti delle impiegate civili di ruolo dello Stato;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica all'impiego.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammesse al concorso coloro che siano escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decadute dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato, dovranno pervenire al Ministro della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, nel termine perentorio di sessantà giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Le candidate debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome, a pena di esclusione dal concorso:

1) il luogo e la data di nascita nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età o che consente di prescindere dal medesimo;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) se abbiano riportato o meno condanne penali (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

5) titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

6) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego con esplicita dichiarazione di non essere incorse in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

7) se intendano sostenere la prova facoltativa;

8) di essere disposte a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito della candidata, la quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità della destinataria o in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per le dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre le candidate alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego.

L'Amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte su carta libera e delle domande nelle quali la firma della candidata non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dal bando entro un termine perentorio di quindici giorni, da comunicarsi all'interessata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione giudicatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende due prove scritte ed una prova orale, nonchè eventuali prove facoltative secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tutte le prove avranno luogo in Roma.

Alle candidate sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le candidate, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami munite di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammesse alla prova orale le candidate che abbiano riportato una media almeno di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se la candidata non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto in quella orale.

Alla votazione predetta, sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa nel cui esperimento di esame la candidata abbia riportato almeno la votazione di sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

Le candidate che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile

per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

Le candidate dichiarate vincitrici dovranno far pervenire all'indirizzo avanti segnato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato provvisorio rilasciato dalle competenti autorità scolastiche, contenente la espressa dichiarazione di essere quello sostitutivo del diploma originale, in attesa della compilazione di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studi da prodursi fuori della Provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

b) originale o copia notarile autenticata del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice;

c) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo; le candidate che abbiano superato il 32° anno dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo.

Da tale documento dovrà risultare che la candidata era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo.

Da tale documento dovrà risultare che la candidata era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per le minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che la candidata non è incorsa in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario dal quale risulti che la candidata possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue — prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 — che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora la candidata sia affetta da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per le candidate invalide di guerra ed assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalida, risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che la invalida non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

I documenti indicati alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) e g) non sono soggette alla legalizzazione delle firme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'Amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e quello di ruolo aggiunto, dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice;
4) certificato medico.

Le candidate indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero, dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettano riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre Amministrazioni.

Tuttavia, le profughe dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso esse dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Le profughe anzidette hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione della concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

La graduatoria delle candidate che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Essa sarà successivamente, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina delle vincitrici

Le vincitrici del concorso saranno assunte in qualità di assistenti sanitarie di terza classe in prova, nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità, e conseguiranno la nomina in ruolo se ritenute idonee dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Alle vincitrici del concorso, ammesse all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della qualifica di assistente sanitaria di terza classe oltre alle indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1965
Registro n. 3, foglio n. 6

PROGAMMA DI ESAME

Prove scritte

1. L'assistenza sanitaria e sociale.
2. Le malattie infettive acute e le malattie sociali; le malattie del lavoro; le tossicosi.

Prova orale

1. Le materie delle prove scritte.
2. Nozioni elementari di diritto amministrativo e costituzionale, con particolare riguardo all'assistenza sanitaria e sociale.
3. Nozioni sull'organizzazione centrale e periferica del Ministero della sanità.
4. Elementi di statistica demografica e sanitaria.

Prova facoltativa

1. Dattilografia (pratica).

Roma, addì 26 gennaio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV. — ROMA

La sottoscritta (nome e cognome) . . . . . nata a . . . (prov. di . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . (prov. di . . .) via . chiede di essere ammessa al concorso per esami a trentacinque posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . ovvero: ha diritto alla esenzione del limite di età perchè . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadina italiana;

3) è iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . ovvero: non è iscritta nelle liste elettorali per il seguente motivo . . ovvero (per le minori di anni 21): non è incorsa in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . (da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di Stato di assistente sanitaria visitatrice conseguito presso la scuola . in data . ., nonchè del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso l'Istituto . . in data . .,

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) non ha prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche Amministrazioni . . . in qualità di . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica Amministrazione . . in qualità di . .,

8) non è stata destituita o dispensata dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni, nè è stata dichiarata decaduta dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) è disposta, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

10) intende sostenere la prova facoltativa di dattilografia indicata nel programma di esame; ovvero: non intende sostenere la prova facoltativa indicata nel programma di esame;

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . . .

Data . . . .

Firma . . . . . .

(1280)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a quattro posti di operaio permanente di 1ª categoria (operai specializzati) nel ruolo dei salariati del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 5 marzo 1964.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1965, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 146, è stata nominata la Commissione esaminatrice relativa al concorso a quattro posti di operaio permanente di 1ª categoria (operai specializzati) nel ruolo dei salariati del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 5 marzo 1964.

Tale Commissione è composta come segue:

Per l'accertamento dell'abilità professionale dei candidati:

Autilio dott. Gianuario, ispettore generale, presidente;
Cianfanelli dott. Oscar, direttore di divisione, membro;
Bosco ing. Giuseppe, ispettore capo, membro;
Giordano dott. Luigi, direttore di sezione, membro;
Alpestre ing. Carlo, ispettore principale della Motorizzazione civile per l'accertamento della abilità professionale dei candidati alla guida di autoveicoli delle categorie *D* ed *E*, membro aggiunto;
De Franchis dott. Francesco, consigliere di 2ª classe, segretario.

Per l'accertamento della idoneità fisica ed attitudinale dei candidati:

Autilio dott. Gianuario, ispettore generale, presidente;
Di Tomassi dott. Ettore, ispettore capo dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato di Roma, medico chirurgo, membro;
Teppati dott. Renato, ispettore capo dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, medico chirurgo specialista in neuropsichiatria, membro;
Cianfanelli dott. Oscar, direttore di divisione, membro;
Bosco ing. Giuseppe, ispettore capo, membro;
Giordano dott. Luigi, direttore di sezione, membro;
De Franchis dott. Francesco, consigliere di 2ª classe, segretario.

(1883)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano).

Le prove scritte del concorso per esami ad un posto di assistente in prova (coefficiente 271) nel ruolo del personale direttivo tecnico delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 27 luglio 1964, avranno luogo in Roma, presso l'Istituto di chimica applicata ed industriale della Facoltà di ingegneria, via delle Sette Sale n. 11, nei giorni 8, 9 e 10 aprile 1965, con inizio alle ore 8.

(2014)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLÌ

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto in data 17 gennaio 1964, n. 149, con cui veniva bandito il concorso per titoli ed esami a quattro posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1963;

Visto il decreto n. 2810 in data 23 ottobre 1964 di costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visto il decreto n 147 in data 14 gennaio 1965 di ammissione di n. 56 candidati al concorso medesimo;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria dei candidati idonei formulata dalla Commissione stessa;
Ritenuti regolari gli atti del concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Mercati Francesco . . . . . . punti 80,802
2. Varani Alberto . . . . » 80,388
3. Cantoni Lughi Giorgio . . . . . . » 78,167
4. Mazzocchi Luigi . . . . » 76,074
5. Negri Aldo . . . . » 75,921
6. Mendolicchio Michele . . . . . » 75,629
7. Guidi Giorgio . . . . » 73,628
8. Bedeschi Edoardo . . . . » 73,373
9. D'Agostini Alessio . . . . » 72,948
10. Conti Domenico . . . . » 72,465
11. Magri Giovanni . . . . » 71,835
12. Paganucci Nello . . . . » 71,009
13. Zamagni Italo . . . . » 70,889
14. Curti Giulio . . . . » 70,862
15. Bonoli Biagio . . . . » 69,508
16. Pascotto Otello . . . . » 69,506
17. Baccarini Fortunato . . . . . . » 69,422
18. Campri Vittorio . . . . . . » 69,388
19. Raggi Luigi . . . . » 67,896
20. Benvenuti Riccardo . . . . » 65,956
21. Tarozzi Giuliano . . . . » 65,425
22. Dellasanta Evasio . . . . » 62,171
23. Luatti Pietro . . . . » 58,404
24. Berardi Paolo . . . . » 55,000
25. Miani Mario . . . . » 55,000
26. Gallerani Francesco . . . . » 54,500
27. Simio Carmelo . . . . » 53,000
28. Sonda Pietro . . . . » 52,000
29. Zampetti Giorgio . . . . » 52,000
30. Bignardi Alessandro . . . . . » 52,000
31. Sgariglia Giampiero . . . . . . » 50,000
32. Tonni Sergio . . . . punti 50,000
33. Forcellese Ennio . . . . » 47,500
34. Andreani Ernesto . . . . » 45,388
35. Geminiano Massimo . . . . . » 45,000
36. Ballestri Bruno . . . . » 42,032

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Forlì e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Forlì, addì 10 marzo 1965

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n 881 di pari data con cui è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami a quattro posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1963;
Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione al concorso medesimo;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1. Mercati dott. Francesco: Forlimpopoli;
2. Varani dott. Alberto: Meldola;
3. Cantoni Lughi Giorgio: Gatteo-Gambettola (consorzio);
4. Mazzocchi Luigi: Galeata.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Forlì e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Forlì, addì 10 marzo 1965

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(1938)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.